

CAMERA DEI DEPUTATI

Lunedì 12 maggio 2014

XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Lunedì 12 maggio 2014. — Presidenza del presidente [Francesco BOCCIA](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 16.15.

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali.

C. 2256, approvata dalla 5^a Commissione permanente del Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

[Fabio MELILLI](#) (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, approvata nella seduta del 27 marzo 2014 dalla Commissione bilancio del Senato in sede deliberante, reca alcune disposizioni contenute nei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, entrambi non convertiti in legge entro i termini di conversione.

Ricorda che tali misure risultavano contenute, ovviamente con formulazioni non sempre identiche, ma comunque analoghe, nei testi dei suddetti decreti-legge, come risultanti anche a seguito delle modifiche apportate nel corso dei rispettivi *iter* di conversione, di cui: per quanto concerne il decreto-legge n. 126 del 2013, approvato dal Senato e poi trasmesso alla Camera, al disegno di legge C. 1906; per quanto riguarda il decreto-legge n. 151 del 2013, anch'esso prima approvato dal Senato e poi trasmesso alla Camera, al disegno di legge C. 2121.

Rileva che l'articolo 1 della proposta in esame interviene sulla disciplina delle sanzioni disposte per le violazioni concernenti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, riducendo o eliminando alcune di tali sanzioni con una modifica all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che reca la disciplina in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Osserva che l'articolo 2 apporta alcune modificazioni alla disciplina concernente la scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, prevedendo che questa venga effettuata dalla commissione elettorale comunale non più per nomina, attingendo all'albo degli scrutatori, bensì tramite sorteggio dei nominativi compresi nel predetto albo. In questo modo, viene ripristinato il sistema di scelta

degli scrutatori in vigore fino al 2005, vale a dire fino a prima delle modifiche apportate dalla legge di riforma del sistema elettorale n. 270 del 2005.

Evidenzia che l'articolo 3 interviene in materia di risorse per il trasporto pubblico locale nella regione Calabria per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché per assicurare, per il biennio 2014-2015, un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale. Fa presente che, a tal fine, si autorizza la regione Calabria a utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013, nel limite di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, quale contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale. L'autorizzazione è condizionata a specifici obblighi e procedure stabilite nell'articolo in esame.

Rammenta che l'articolo 4 consente ai comuni dissestati, che abbiano dichiarato il dissesto nei 24 mesi precedenti l'entrata in vigore della legge n. 64 del 2013, di conversione del decreto-legge n. 35 del 2013, di accedere nell'anno 2014 ad una anticipazione, a valere sul Fondo di rotazione Pag. 13 per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 243-ter del TUEL, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi nell'ambito della procedura di dissesto. Fa presente che l'anticipazione, entro 30 giorni dal ricevimento, viene messa a disposizione dell'organo di liquidazione, il quale a sua volta provvederà ai pagamenti entro i successivi 120 giorni e che essa è concessa, nell'ambito di un tetto massimo di risorse pari a 300 milioni di euro per l'anno 2014, con decreto non regolamentare del Ministro dell'interno, da adottare entro il 30 marzo 2014, termine che peraltro risulta ormai superato.

In relazione a tale articolo, segnala che una disposizione di tenore analogo, priva però della predetta incongruenza dal punto di vista temporale, è contenuta all'articolo 33 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, attualmente all'esame del Senato (A.S. 1465); segnala che la norma, peraltro, si rivolge ad una platea più ampia di soggetti, riguardando i comuni che abbiano dichiarato il dissesto a far data dal 1° ottobre 2009 e sino alla data di entrata in vigore della legge n. 64 del 2013. Rileva inoltre che, contestualmente alla nuova disciplina introdotta, l'articolo in esame, come già disposto dal citato articolo 33 del decreto-legge n. 66 del 2014, sopprime l'analogia disciplina già presente nell'articolo 1, comma 17-*sexies*, del decreto-legge n. 35 del 2013.

Fa presente che l'articolo 5 prevede la stabilizzazione di personale artistico operante presso alcune fondazioni lirico-sinfoniche, sostanzialmente derogando in maniera implicita a quanto in materia stabilito dalle disposizioni vigenti. Sottolinea come, nello specifico, la disposizione riguardi il personale che abbia svolto la propria attività professionale per almeno 340 giorni nel precedente triennio e che sia stato selezionato in base a procedure ad evidenza pubblica.

Rileva che essa è attivabile solo dalle fondazioni che versavano in situazione di difficoltà economico-patrimoniale all'atto dell'intervento del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito dalla legge n. 112 del 2013: infatti, si prevede che la stabilizzazione debba essere operata in sede di predisposizione dei piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, nell'ambito delle risorse ivi previste, e che la stabilizzazione medesima debba avvenire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Attesa la contestuale vigenza delle disposizioni dettate sulla medesima materia dal decreto-legge n. 91 del 2013 sopradetto, ritiene che la norma necessiti di alcuni chiarimenti. In particolare, ritiene che dovrebbe essere chiarito: come si concilino la previsione di procedere alla stabilizzazione del personale artistico «in sede di predisposizione dei piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91», nonché «entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», con la circostanza che i piani in questione dovevano essere presentati entro il 9 gennaio 2014; se, effettivamente, la procedura di stabilizzazione possa essere attivata solo dalle fondazioni che versavano nelle condizioni indicate dall'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013; se con l'espressione «selezionato a seguito di

procedure ad evidenza pubblica», si intenda fare riferimento a personale già, a suo tempo, selezionato con la modalità indicata, ovvero l'effettiva intenzione sia quella di indicare la modalità da seguire per la stabilizzazione, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 11, comma 19, del decreto-legge n. 91 del 2013. Evidenzia, inoltre, che la norma potrebbe risultare in contrasto con l'articolo 3 della legge n. 426 del 1997, la cui applicazione è riconfermata dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 64 del 2010, che vieta i rinnovi di rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

Rileva che l'articolo 6 reca una disposizione di interesse per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti Pag. 14 che si trovino in condizioni di dissesto finanziario, finalizzata a posticipare al terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento del riequilibrio del bilancio l'applicazione della sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2012, prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011, e consistente nella riduzione di risorse erariali.

A tal fine, fa presente che la norma integra l'articolo 259 del TUEL, che reca la disciplina dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato per gli enti in condizioni di dissesto finanziario, aggiungendovi i commi 1-*quater* e 1-*quinqües*.

Al riguardo, osserva che l'articolo 6 appare superfluo, dal momento che il Ministero dell'interno non ha applicato le predette sanzioni sulla base dell'articolo 1, commi 12-14, del decreto legge n. 126 del 2013, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge di conversione del decreto-legge n. 16 del 2014, ossia la legge 2 maggio 2014, n. 68, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 2014. In altri termini, considerato che l'articolo 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011 prevede che le sanzioni si applicano solo per l'esercizio successivo a quello dello sfioramento del patto e che la sanzione non è stata applicata nel 2013 dal Ministero dell'interno sulla base del comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2013, osserva come sembrerebbe essere sufficiente a perseguire le finalità del predetto articolo 6 la salvaguardia degli effetti del comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2013.

Fa presente che l'articolo 7, modificando l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 1993, interviene sulla disciplina relativa alle somme degli enti e delle aziende sanitarie che non possono essere oggetto di esecuzione forzata, contemplando che l'organo amministrativo degli enti interessati, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifichi preventivamente le somme escluse da ogni procedura di esecuzione forzata e prevedendo particolari modalità di comunicazione della citata delibera nonché particolari obblighi del tesoriere e dell'ente.

Evidenzia che l'articolo 8 incide sulla disciplina che consente ai comuni delle isole minori, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, già destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e relativi servizi pubblici locali. In particolare, ricorda che viene aumentata la misura massima dell'imposta, portata da 1 euro a 2,50 euro ed incrementabile sino a 5 euro per determinati periodi di tempo, e che vengono ampliate le finalità a cui può essere destinata, ricomprendendovi gli interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti; sono dettate norme specifiche per i comuni che hanno sede giuridica in un'isola minore e nel cui arcipelago insistono altre isole minori con centri abitati e per le zone in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica. Quanto a tale ultimo aspetto, fa presente che si dispone la facoltà dei comuni di prevedere un'imposta fino ad un massimo di 5 euro in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica. In tal caso l'imposta può essere riscossa dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. In proposito, osserva che non appare chiaro se la forma di prelievo introdotta si aggiunge alla già prevista imposta di sbarco ovvero se assorbe tale forma di prelievo.

Rammenta che l'articolo 9 prevede che le regioni possono realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016,

finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture regionali e previsto dall'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-Pag. 15 legge n. 98 del 2011, nell'ambito delle misure di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni.

Osserva che la norma in esame, in particolare, elenca il contenuto puntuale del Piano e dispone che le eventuali economie aggiuntive realizzate con il Piano, con riferimento a ciascuna voce di spesa, possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integrativa del solo personale non dirigenziale nell'importo massimo del 30 per cento; dispone inoltre che, nel caso in cui le amministrazioni non abbiano rispettato i vincoli posti alla contrattazione collettiva integrativa, i risparmi di cui si è detto devono essere destinati al graduale recupero delle somme indebitamente erogate, come previsto dai piani di rientro. Al riguardo, evidenzia una possibile difficoltà applicativa della disposizione in esame in quanto, da un lato, andrebbe chiarito che cosa siano i «piani di rientro» previsti al comma 4 e, dall'altro, andrebbe coordinato tale comma 4 con l'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2014, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

Rileva che l'articolo 10 prevede che i manufatti leggeri, anche prefabbricati, amovibili, in possesso di determinate caratteristiche – che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con contemporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto –, utilizzati per la sosta ed il soggiorno di turisti possano essere mantenuti dai titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e sportive fino al 31 dicembre 2020, senza necessità di nuova istanza, se realizzati legittimamente e in conformità alla concessione. Rammenta che la data del 31 dicembre 2020 rappresenta il termine della proroga delle concessioni demaniali operata dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009. Deve essere comunque assicurato il pagamento dei relativi canoni concessori e i manufatti devono essere rimossi alla data di scadenza della concessione.

Osserva come il testo della disposizione indichi come finalità dell'intervento la necessità di fronteggiare il grave stato di crisi e la tutela dei livelli occupazionali del settore turistico-balneare della regione Sardegna; esso, tuttavia, potrebbe prestarsi all'interpretazione secondo cui la norma trovi indistinta applicazione su tutto il territorio nazionale, nonostante l'indicazione della rubrica. Sul punto ritiene pertanto opportuno un chiarimento.

Sottolinea che l'articolo 11 reca disposizioni in favore della regione Sardegna in connessione agli eventi meteorologici che hanno colpito la regione nel novembre 2013. Si prevede che i pagamenti dei tributi non versati e gli adempimenti sospesi, ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 2013 che ha sospeso i termini per l'adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013 verificatisi nella regione Sardegna, debbano essere effettuati entro il 30 giugno 2014 senza applicazione di sanzioni ed interessi. I soggetti che hanno subito danni per gli eventi suddetti possono chiedere un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di 2 anni, per il pagamento dei tributi. A tal fine, segnala che la norma prevede, al comma 2, che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 aprile 2014, termine ormai trascorso, siano concesse le garanzie dello Stato e siano definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Ai fini del suddetto finanziamento ricorda che le banche sono autorizzate a contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana, fino ad un massimo di 90 milioni di euro. Sono quindi disciplinate le procedure per il rilascio di tali finanziamenti, i relativi obblighi di comunicazione in caso di omessi pagamenti nonché il monitoraggio Pag. 16 dei limiti di spesa. I finanziamenti devono rispettare la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

In ordine all'articolo in esame, segnala come il comma 4 prevede che, per poter accedere al finanziamento, i contribuenti interessati presentino ai soggetti finanziatori una autodichiarazione volta a attestare i danni subiti ed una copia del modello, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi. Conseguentemente, il successivo comma 6 demanda ad un provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro il 15

aprile 2014, l'approvazione del modello per le relative dichiarazioni telematiche indicato al comma 5. Al riguardo, peraltro, segnala che, ai sensi di una identica norma contenuta nell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 151 del 2013, il direttore dell'Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 17 gennaio 2014, ha approvato il modello di comunicazione dei dati per l'accesso al finanziamento dei pagamenti dei tributi sospesi a seguito degli eventi meteorologici del novembre 2013 verificatisi nella regione Sardegna.

Ricorda che l'articolo 12 prevede il trasferimento alla regione Sardegna di risorse pari a circa 5,837 milioni di euro per l'attività di bonifica dell'ex arsenale militare nell'isola de La Maddalena. Si tratta, come si evince dalla disamina delle norme che hanno stanziato fondi per la bonifica del sito, della quota di contributo statale di competenza del Ministero dell'ambiente, che è destinata agli interventi di completamento delle opere di bonifica dell'ex arsenale militare dell'isola de La Maddalena disciplinati nel relativo Protocollo.

In particolare, sottolinea come la norma preveda che le risorse affluiscano all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e successivamente trasferite alla regione Sardegna.

Rammenta che durante l'esame al Senato, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha espresso parere contrario, in quanto l'importo può essere trasferito alla regione Sardegna utilizzando le ordinarie procedure già previste a legislazione vigente; pertanto, l'intervento appare ultroneo e comporterebbe un ritardo nella messa disposizione delle risorse per la regione Sardegna. Segnala che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha inoltre successivamente rappresentato che l'importo in oggetto risulta essere già stato trasferito alla regione Sardegna, peraltro utilizzando le ordinarie procedure già previste a legislazione vigente, consentite nel caso di specie. Ritiene, pertanto, che la disposizione andrebbe soppresa.

Segnala che l'articolo 13 novella il codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, intervenendo sulla disciplina della destinazione dei beni aziendali confiscati alla mafia. In particolare, ricorda che il comma 1, lettera *a*), introduce un comma 8-bis all'articolo 48 del codice, con cui si prevede che i beni aziendali possano anche essere trasferiti, per finalità istituzionali o sociali, prioritariamente al patrimonio di comuni, province o regioni in ragione della localizzazione del bene. Tale destinazione non deve tuttavia pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda.

Osserva che sono demandate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, le modalità di attuazione della disposizione «che assicurino il migliore e più efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi». Al riguardo, segnala che la norma non precisa se il trasferimento dei beni aziendali avvenga o meno a domanda degli enti territoriali.

Rileva che le lettere *b*) e *c*) novellano l'articolo 117 del codice antimafia, che detta una disciplina transitoria. In proposito rammenta che attualmente il comma 8 dell'articolo 117 del codice consente all'Agenzia nazionale di sottrarre all'azienda confiscata, ma non in liquidazione, singoli beni immobili ai fini del loro Pag. 17trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che già utilizzino quei beni per finalità istituzionali.

Fa presente che la novella introdotta dalla lettera *b*) elimina il requisito della previa utilizzazione da parte dell'ente, così estendendo la possibile estromissione a tutti i beni immobili dell'azienda; la lettera *c*), inoltre, aggiunge un comma 8-bis all'articolo 117 del codice, che prevede una priorità nel trasferimento dei beni aziendali estromessi in favore degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia specifici protocolli, accordi di programma o atti analoghi idonei a disporre il trasferimento di proprietà degli stessi beni. Osserva che entrambe le novelle non contemplano alcuna clausola di salvaguardia della prosecuzione dell'attività aziendale, nonostante la sottrazione del bene immobile.

Evidenzia che l'articolo 14 prevede la possibilità di prorogare fino a tre anni la restituzione del debito per quota capitale relativo ai finanziamenti agevolati disciplinati dal decreto-legge n. 174 del

2012 e dalla legge di stabilità per il 2013 per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria precedentemente sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, da parte dei contribuenti interessati dal sisma in Emilia, Lombardia e Veneto del maggio 2012. I soggetti finanziati dovranno restituire la sola quota capitale del finanziamento, secondo un piano di ammortamento originariamente previsto in due anni, per il quale la norma in esame prevede la possibilità di proroga per un periodo non superiore a tre anni, non ulteriormente prorogabile. Le spese e gli interessi sono accollati dallo Stato.

In particolare, segnala che: il comma 1 individua i finanziamenti agevolati per i quali è possibile disporre una proroga fino a tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento; il comma 2 prevede che la rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 viene corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del comma 1, pertanto anche tale rata viene inglobata nel nuovo piano di ammortamento; il comma 3 precisa che, ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di tre anni della restituzione del debito per quota capitale per i finanziamenti agevolati è subordinata alla previa verifica dell'assenza di sovracompenzioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti da alcune decisioni della Commissione europea.

Al riguardo, rileva che: l'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 150 del 2013 ha già previsto una proroga di un anno del periodo di rimborso dei finanziamenti in questione; il successivo articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi, ha previsto una proroga di complessivi due anni rispetto al periodo originario di rimborso; l'ulteriore allungamento a tre anni potrebbe comportare criticità sotto il profilo della compatibilità della misura con la normativa UE in materia di aiuti di Stato, in quanto l'allungamento del periodo comporta un aumento del monte interessi ed un conseguente aumento del rischio di sovracompenzione.

Ricorda inoltre che, alla Camera, durante l'esame in sede consultiva in Commissione bilancio del testo del citato decreto-legge n. 4 del 2014, quale risultante dalle modifiche introdotte in sede referente dalla Commissione finanze (C. 2012-A), nella seduta del 18 marzo 2014, il rappresentante del Governo aveva evidenziato come la proroga di tre anni della durata del periodo di rimborso della quota capitale dei finanziamenti bancari per il pagamento dei tributi e dei contributi nelle aree delle tre regioni colpite dal sisma del 2012, tra le quali l'Emilia-Romagna, avrebbe potuto determinare la riclassificazione in sede europea dell'incasso Pag. 18 dei tributi e dei contributi nei conti nazionali per effetto del marcato differimento dell'effettivo onere gravante sul contribuente rispetto all'anno di competenza delle somme dovute. In particolare, il rappresentante del Governo aveva osservato che detto incasso avrebbe potuto non essere più imputato all'anno di competenza, ma in base al profilo dell'effettivo rimborso, ricordando che le regole di contabilità nazionale prevedono la registrazione per competenza solo se la cassa si realizza in un arco temporale ragionevole, non eccessivamente esteso. Proprio sulla base di tali considerazioni, la Commissione bilancio, nella seduta del 19 marzo 2014, nell'esprimere parere favorevole sul testo del predetto provvedimento, aveva posto una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, poi recepita dall'Assemblea della Camera, volta a ridurre da tre a due anni la predetta proroga.

Segnala che l'articolo 15 dispone che il Ministero dell'economia e finanze continua ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2018, del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, presieduto dal direttore generale del Tesoro, e di quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 1993, nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 novembre 2013. Fa presente che ai componenti del comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza.

Rileva che l'articolo 16 reca diversi interventi sulla legge di stabilità 2014. In particolare, fa

presente che:

il comma 1, lettera *a*), modifica una disposizione della legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 91, della legge n. 147 del 2013) che consente la compensazione dei danni subiti dalla società di gestione aeroportuale dell'aeroporto di Trapani Birgi nel corso dell'operazione militare internazionale in Libia del 2011. In base alla modifica viene chiarito che i diritti di approdo, di partenza, di sosta o ricovero introitati dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi rimangono nella disponibilità della società di gestione, a fronte di idonea certificazione circa il loro ammontare da parte dell'ENAC, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione appare volta a modificare il suddetto comma 91 della legge di stabilità 2014, in quanto la predetta norma non appare chiara nei suoi effetti poiché, se da un lato essa prevede come finalità dell'intervento la compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi, dall'altro dispone che le somme in questione siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stato di previsione del Ministero dell'interno, senza vincolo di destinazione nei confronti della citata società di gestione;

il comma 1, lettera *b*), intende posticipare dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 a quello in corso al 31 dicembre 2014 la decorrenza delle nuove norme sul reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti introdotte dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 160, lettera *a*), della legge n. 147 del 2013). Tali norme obbligano a computare in tale reddito, nella misura del 15 per cento, anche il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative contrattuali con gli atleti, al netto delle somme versate dall'atleta ai propri agenti;

il comma 1, lettera *c*), interviene come novella al comma 550 della legge di stabilità 2014, il quale esclude gli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia dall'applicazione della nuova disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e propri enti ed organismi partecipati, dettata nella medesima legge di stabilità 2014 (ai commi 551-562). Tali intermediari risultano dunque esclusi in quanto enti di diritto privato partecipati da amministrazioni pubbliche locali (regioni ed enti locali inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione). Pag. 19 Con la novella in commento, si aggiungono per tali intermediari ulteriori esclusioni, prevedendosi che agli stessi non si applichino inoltre la disciplina che limita a non più di tre i membri dei consigli di amministrazione (CDA) di talune società pubbliche strumentali, recata dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2012, la disciplina che determina in tre o cinque membri il numero dei membri dei CDA delle altre, rispetto a quelle strumentali di cui al comma 4, società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, recata dal comma 5 dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 95 del 2012 e la disciplina sull'incompatibilità tra incarichi pubblici, recata dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2013;

il comma 1, lettera *d*), modifica il comma 573 della legge di stabilità 2014, recante i termini per la riproposizione nell'anno 2014 della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale da parte degli enti locali che abbiano avuto il diniego d'approvazione del piano di riequilibrio da parte del proprio organo consiliare. Rileva che la modifica è volta a precisare che la riproposizione della procedura di riequilibrio è consentita a tutti gli enti locali, province e comuni, che hanno avuto il diniego d'approvazione del piano da parte del consiglio, non solo di quello comunale dunque, del piano di riequilibrio finanziario;

il comma 1, lettera *e*), intervenendo sul comma 624 della legge di stabilità 2014, estende l'ambito di applicazione della definizione agevolata di cui al comma 618 della stessa legge anche al caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale e agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. Con riferimento a tale ultima disposizione, evidenzia che il decreto-legge n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014, all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), prevede la proroga al 31 maggio 2014 del versamento delle somme dovute relative ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, e non anche alle ingiunzioni fiscali, ed al 15 giugno 2014 della sospensione

della riscossione dei carichi. Fa presente che le due previsioni normative necessitano quindi di un coordinamento;

il comma 2 rinvia al 30 aprile 2014 l'applicazione della disposizione che prevede la stabilizzazione di personale con contratto a tempo determinato presso le regioni, di cui all'articolo 1, comma 529, della legge di stabilità 2014. Invita a considerare che il termine previsto dal comma in esame risulta ormai superato e quindi dovrebbe essere aggiornato.

Rileva che l'articolo 17 prevede che le amministrazioni pubbliche – Stato, regioni, enti locali e organi costituzionali – possono recedere dai contratti di locazione in corso al 15 dicembre 2013 comunicando entro il 30 giugno 2014 il relativo preavviso. Il recesso si perfeziona decorsi 180 giorni dal preavviso. Più in dettaglio, fa presente che esso sostituisce l'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, che consente alle amministrazioni dello Stato, alle regioni, agli enti locali ed agli organi costituzionali, di recedere dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 120 del 2013, ossia al 15 dicembre 2013.

Segnala che il testo vigente dell'articolo 2-*bis* prevede che tale facoltà, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, debba essere esercitata dalle amministrazioni in parola entro il 31 dicembre 2014. Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto, è fissato in trenta giorni.

Segnala che su tale quadro normativo la norma in esame interviene prevedendo che il preavviso di recesso deve essere comunicato entro il 30 giugno 2014 e che il recesso è perfezionato decorsi 180 giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano.

Rileva che l'articolo 18 dispone la salvezza degli atti e provvedimenti adottati e Pag. 20 degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti in base alle norme del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, e del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, entrambi non convertiti in legge per decorrenza dei termini di conversione. Fa presente che tale disposizione appare superata, in quanto di tenore sostanzialmente identico a quella contenuta all'articolo 1, comma 2, della legge 2 maggio 2014, n. 68, di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

Infine, per quanto riguarda gli aspetti concernenti la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria degli stessi, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Il sottosegretario [Giovanni LEGNINI](#) deposita agli atti della Commissione una documentazione comprendente la relazione tecnica predisposta sul provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 2*). Rileva, inoltre, la necessità di svolgere un'approfondita analisi per verificare se vi siano nella proposta di legge in titolo disposizioni di contenuto analogo a quello di norme già presenti in altri provvedimenti legislativi recentemente approvati o da coordinare con i medesimi.

[Rocco PALESE](#) (FI-PdL), nel chiedere chiarimenti in ordine alla programmazione dei lavori concernenti il provvedimento in titolo, sottolinea come il suo gruppo non sia favorevole al trasferimento del relativo esame alla sede legislativa.

[Vincenzo CASO](#) (M5S), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Palese, manifesta la contrarietà del proprio gruppo al trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa.

[Francesco BOCCIA](#), *presidente*, ricorda che la proposta di legge in esame è già stata approvata all'unanimità, in sede deliberante, dalla Commissione bilancio del Senato. Rileva come, allo stato, non sembrano sussistere le condizioni per un trasferimento dell'esame di tale provvedimento dalla sede referente alla sede legislativa, atteso che i gruppi Forza Italia-Popolo della Libertà e MoVimento 5 Stelle hanno al riguardo espressamente manifestato la loro contrarietà. Fa presente, pertanto, che nell'ambito della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche in considerazione delle criticità emerse nel corso della discussione, sarà verificato se sussistono le condizioni per il prosieguo dell'esame del provvedimento. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.